

Comune di Grammichele

PROVINCIA DI CATANIA

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 29 del Reg.	OGGETTO:	INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS -
Data 31-03-1993		REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI: AIUTO DOMESTICO, SOSTEGNO ECONOMICO, ASSISTENZA ABITATIVA E TRASPORTO.-

L'anno millenovecento novantatre = addì Trentuno = del mese di Marzo =
11,40 e seg.
alle ore e nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.
Alla seconda convocazione in sessione Straord. urgente di oggi, partecipata
ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
ALTAMORE MICHELE		SI	GIANDINOTO FRANCESCO	SI	
ALTAMORE PIETRO	SI		GULINO RAFFAELE	SI	
ATTAGUILE MICHELE	SI		IUDICA GAETANO	SI	
BARONE RAFFAELE		SI	LOMBARDO ANGELO		SI
BELLINO SALVATORE	SI		MANDUCA SALVATORE	SI	
BRANCIFORTE MICHELE		SI	MODICA GIUSEPPE		SI
BUA CARMELO	SI		MORANDO PIETRO	SI	
CANNIZZO ROSARIO	SI		PEDI FRANCESCO		SI
CANZONIERE SALVATORE		SI	PENNISI GIUSEPPE	SI	
CASTRONUOVO GIUSEPPE		SI	PESCE VINCENZO		SI
COMPAGNONE GIUSEPPE		SI	PICCOLO GIUSEPPE	SI	
CUIUS GIOVANNI	SI		POLITINO SANTO		SI
DAMICO ANGELO	SI		RAGUSA GIANCROCE		SI
DIGERONIMO GIOVANNI	SI		SALAFIA GIOVANNI		SI
DIGERONIMO VITO		SI	UMANA MICHELE		SI

Tip. AUDAX - Zona Industriale - Tel. 0933/ 31865 - Caltagirone

Presenti N. 15 =

Assenti N. 15 =

Ing. Raffaele

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Gulino nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Generale Dr. Angelo Umana

pubblica -

Seduta è

In continuazione di seduta.

Il Sindaco relazione sull'argomento, ed invita i Consiglieri a volere adottare le proprie determinazioni in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le LL.RR. n. 68, n.16 e n. 33 rispettivamente, del 18-4-1981, del 28-3-1986 e del 23-5-1991, concernenti attribuzioni ai comuni di servizi in favore dei soggetti portatori handicaps;

VISTA la L.R. 9-5-1986, n. 22 sul riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

CONSIDERATO di dover rivolgere particolare attenzione a determinate prerestazioni che nella politica dei servizi sociali indirizzano verso i più urgenti bisogni degli handicappati fisici, psichici e sensoriali al fine di favorire e rimuovere tutte le cause che possono determinare l'isolamento, l'esclusione ed il ricovero;

ATTESO che all'erogazione delle prestazioni si provvederà mediante una diagnosi sociale e medica e sulla base di una valutazione collegiale compiuta dall'equipe pluridisciplinari dell'U.S.L. competenti;

RITENUTO che il Regolamento proposto contiene gli indirizzi generali per un migliore funzionamento dell'attività del Comune;

VISTA la legge n. 142/90 e L.R. n. 48/91;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

A VOTI UNANIMI espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1°) Istituire, per la realizzazione degli obbiettivi e delle finalità istituzionali previsti dalle leggi citate in premessa, i servizi di aiuto domestico, sostegno economico, assistenza abitativa e trasporto in favore dei soggetti portatori di handicaps.

2°) Approvare, si come approva il Regolamento comunale per l'accesso ai servizi in favore dei portatori di handicaps che si compone di n. 21 articoli che alla presente si allega per formare parte integrante.-

Il Vice Segretario Generale;
Vista la superiore deliberazione;
Esprime parere che la stesaa è legittima.

li 31-3-1993

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



PROVINCIA DI CATANIA

GRUPPO SOCIO-ASSISTENZIALE -
Interventi in favore dei soggetti portatori di handicaps - Regolamento per l'accesso ai servizi di: Aiuto Domestico, Sostegno Economico, Assistenza Abitativa e Trasporto.-

ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti

Tip. AUDAX - Zona Industriale - Tel. (0933) 31865 - Cattedigione

Assenti N.

Segretario Generale

VISTE le LL. RR. N. 68, N. 16 e N. 33 rispettivamente, del 10.04.1986, del 01.1986 e del 23.05.1991, concernenti attribuzioni ai Comuni di servizi in favore dei soggetti portatori di handicaps;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, N.22 sul riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

CONSIDERATO di dover rivolgere particolare attenzione a determinate prestazioni che nella politica dei servizi sociali indirizzano verso i più urgenti bisogni degli handicappati fisici, psichici e sensoriali al fine di favorire e muovere tutte le cause che possono determinare l'isolamento, l'esclusione e il ricovero;

ATTESO che all'erogazione delle prestazioni si provvederà mediante una già politica sociale e medica e sulla base di una valutazione collegiale compiuta dall'Equipe pluridisciplinare delle U.S.L. competenti;

ATTENUTO che il regolamento, to proposto contiene gli indirizzi generali per il miglior funzionamento dell'attività del Comune;

VISTO che la presente deliberazione è corredata dei pareri di cui alla legge regionale N. 48/91;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

NON VOTI

DELIBERA

Istituire, per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità istituzionali previsti dalle leggi citate in premessa, i servizi di Aiuto Domestico, Sostegno Economico, Assistenza Abitativa e Trasporto in favore dei soggetti portatori di handicaps.

Approvare, si come approva, il Regolamento Comunale per l'accesso ai servizi in favore dei portatori di handicaps che si compone di N.21 articoli che alla presente si allega per formarne parte integrante.-

La superiore proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Interventi in favore dei soggetti portatori di handicaps - Regolamento per l'accesso ai servizi di: Aiuto Domestico, Sostegno Economico, Assistenza Abitativa e Trasporto", su iniziativa dell'Assessore ai servizi socio-assistenziali, è stata formulata dalla Sig.ra Padi Sebastiana con la qualifica di Direttore Amministrativo. La stessa esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e L.R. 48/91.-

08.02.1993

IL DIRETTORE DEL GRUPPO

Sebastiana Padi

Ufficio di Ragioneria - Nessun impegno di spesa.-

0.2.93

L'ISTRUTTORI DI RAGIONERIA

[Firma]

Visto per quanto di competenza.

0.2.93

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

[Firma]

Il Segretario Generale;

Vista la proposta di deliberazione;

Esprime parere che la superiore deliberazione è legittima.-

6 MAR 1993

IL SEGRETARIO GENERALE

[Firma]

COMUNE DI GRAMMICHELE

Provincia di Catania

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DI SERVIZI ISTITUITI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAPS

FINALITA' DEI SERVIZI

ART. 1

Il Comune di Grammichele istituisce, ai sensi della L.R. N.16 del 28 marzo 1986, i servizi di: Aiuto Domestico, Sostegno Economico, Assistenza Abitativa e Trasporto, rivolti agli handicappati fisici, psichici e sensoriali abitanti, anche se temporaneamente, nel territorio comunale, al fine di evitarne l'emarginazione e il ricovero in Istituto e di favorirne il recupero e la permanenza all'interno del tessuto sociale e originario. A tal fine il Comune si accorda con Enti pubblici e privati, con Associazioni che svolgono interventi nel campo sociale e sanitario per coordinare la attività in rapporto a quella svolta dal Servizio Comunale, in modo da realizzare interventi programmati ed unitari.

NATURA DEI SERVIZI

TITOLO I

ART. 2

Servizio di Aiuto Domestico

Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni domiciliari:

- 1) Aiuto Domestico (comprende la pulizia dell'ambiente e della persona, la vestizione, il sollevamento dal letto, l'approntamento e la consumazione dei pasti, l'aiuto motorio per un minimo di deambulazione;
- 2) acquisto di alimenti ed altri generi;
- 3) espletamento pratiche;
- 4) accompagnamento presso uffici, parenti, ecc.;
- 5) ritiro e consegna biancheria da pulire;
- 6) piccolo bucato.

ART. 3

Beneficiari del servizio sono le famiglie naturali o affidatarie dei soggetti portatori di handicaps gravi fisici, psichici o sensoriali, quando, per difficoltà transitorie o permanenti, non siano in grado di prestare al soggetto un'assistenza soddisfacente.

Necessario, per la fruizione del servizio, è il parere dell'Equipe Pluridisciplinare della U.S.L. competente territorialmente, che deve esprimersi

sulla gravità dell'handicap e sull'opportunità del mantenimento del soggetto nell'ambito familiare.

ART. 4

L'Amministrazione, con i mezzi che ritiene più opportuni, provvede a dare la necessaria e tempestiva propaganda all'attivazione del servizio invitando gli interessati a presentare formale istanza.

Le famiglie che intendono accedere al servizio, debbono presentare, nei limiti temporali previsti, domanda al Sindaco, in cui vengono specificati;

- a) le generalità complete del soggetto portatore di handicap;
- b) la composizione del nucleo familiare;
- c) la natura dell'handicap e la disabilità che essa comporta;
- d) le difficoltà familiari che motivano la richiesta del servizio;
- e) il reddito complessivo del nucleo familiare.

All'istanza verranno allegate:

- 1) situazione di famiglia integrale;
- 2) certificazione medica attestante l'handicap, rilasciata dall'Equipe Pluridisciplinare dell'U.S.L. competente per territorio;
- 3) documentazione da cui è possibile risalire al reddito complessivo del nucleo familiare.

ART. 5

Le domande vengono valutate in via preliminare dall'Equipe Pluridisciplinare, a cui verrà richiesto da parte dell'Amministrazione, inoltrando istanza entro cinque giorni dal termine per la loro prestazione, di esprimersi:

- 1) sulla opportunità di mantenere il soggetto nel proprio ambiente familiare;
- 2) sul livello della gravità dell'handicap, riguardato sotto il profilo della autosufficienza e in relazione al nucleo familiare.

Ottenuto il parere dell'Equipe Pluridisciplinare, verrà verificata, da parte dell'Assistente Sociale del Comune, la sussistenza delle difficoltà familiari denunciate nell'istanza presentata da quei soggetti che, per l'Equipe Pluridisciplinare, risultano essere portatori di gravi handicaps.

Acquisiti i pareri di cui sopra, vengono considerati utenti potenziali del servizio, tutti coloro che risultano handicappati gravi e che vivono in precarie condizioni di assistenza familiare.

ART. 6

Se si rende necessario procedere alla formulazione di una graduatoria, si dovrà tenere conto prioritariamente ed in ordine di importanza decrescente:

- 1) del livello di gravità dell'handicap, privilegiando i soggetti non autosufficienti;
- 2) del disagio abitativo dell'alloggio familiare, rilevato da una relazione dell'Ufficio Tecnico;
- 3) del livello di reddito del nucleo familiare, preferendo i soggetti a più

basso reddito.

La graduatoria viene approvata dalla Giunta Municipale che, nel relativo atto, attesta che sono stati rispettati i dispositivi del presente regolamento.

L'elenco dei beneficiari viene affisso, dopo la sua approvazione, all'albo pretorio.

ART. 7

Il servizio viene erogato in regime di gratuità o di compartecipazione, secondo le direttive emanate con circolari dell'Assessorato Enti Locali.

ART. 8

Il Servizio Sociale del Comune, con periodicità almeno semestrale, provvederà ad inoltrare istanza alla U.S.L. competente, perché provveda, qualora non lo faccia automaticamente, ad accertare se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressione della disabilità o aggravamento. Con la stessa periodicità, l'Assistente Sociale provvederà a verificare i risultati complessivi dell'intervento di aiuto domestico.

L'Assistente Sociale, in particolare, relazionerà almeno tre volte l'anno, sulla validità del servizio, sulle modalità con cui viene espletato, segnalando al Direttore del Gruppo Socio-Assistenziale ed al Sindaco, eventuali inadempienze ed inosservanze da parte della Istituzione che si è aggiudicata il servizio.

ART. 9

Il servizio viene affidato in regime di convenzione a Cooperative o Associazioni di volontariato, iscritte in apposito Albo Regionale di cui all'articolo 26 della l.r. n. 22/86.

Queste dovranno assicurare il servizio nel rispetto degli standards previsti dalla legge (il rapporto tra personale ed assistiti, sarà di n. 1 Assistente domiciliare ogni due soggetti gravi).

ART. 10

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle leggi di settore vigenti.

SERVIZIO DI SOSTEGNO ECONOMICO

TITOLO II

ART. 11

Il sostegno economico, da parte dell'Amministrazione Comunale alle famiglie dei soggetti portatori di handicaps, è alternativo al servizio di aiuto domestico ed al ricovero presso servizi residenziali o centri istituiti ai sensi della L.R. N. 16 del 28.03.1986 e trova luogo solo in casi

eccezionali per i quali sia dimostrabile la sua maggiore utilità rispetto ad altre forme di servizio.

All'accertamento provvede l'Equipe Pluridisciplinare dell'U.S.L. competente per territorio.

ART. 12

I beneficiari sono le famiglie naturali e/o affidatarie dei soggetti portatori di handicaps.

Il limite di reddito ostativo alla erogazione del servizio di sostegno economico é fissato dalle leggi regionali, da quantificarsi complessivamente sulla base dei redditi dei componenti il nucleo familiare convivente e comprendente il reddito del soggetto.

ART. 13

Il provvedimento di ammissione al diritto a fruire dell'intervento di sostegno economico deve essere motivato e dallo stesso devono evincersi con chiarezza i motivi che hanno indotto a preferire tale tipo di intervento in alternativa ad altri ritenuti prioritari dalla legge.

Le condizioni da verificare per l'emanazione della deliberazione comunale sono:

- 1) I soggetti siano portatori di handicaps gravi, fisici, psichici o sensoriali;
- 2) La permanenza dei soggetti nell'ambito naturale e/o affidatario determini difficoltà insolubili per il nucleo familiare, per l'accertata necessità di una sorveglianza continua alla quale i componenti del nucleo familiare non possono attendere totalmente.

ART. 14

La misura del sostegno economico non può eccedere l'ammontare di un terzo della indennità di accompagnamento, corrisposta dallo Stato, e sarà deliberata dalla Giunta Municipale, avendo cura di indicare il periodo a cui si riferisce.

ART. 15

I controlli per verificare i risultati complessivi dell'intervento di sostegno economico, sono condotti dal Servizio Sociale del Comune con periodicità semestrale.

ASSISTENZA ABITATIVA

TITOLO III

ART. 16

L'assistenza abitativa viene erogata dal Comune:

- a) in favore di famiglie che vivono in abitazioni dell'edilizia convenzionata. In questo caso, si procede al pagamento di una quota parte del

canone di locazione fino alla concorrenza del totale del canone stesso.

- b) in favore di famiglie che vivono in abitazioni locate da privati o da Enti pubblici. In questo caso, si procede al pagamento di una quota parte del canone di locazione attraverso l'assunzione di oneri per ausilii tecnici dell'abitazione connessi al tipo di handicap, per un ammontare non superiore a L. 500.000.

ART. 17

I beneficiari sono le famiglie naturali e/o affidatarie del soggetto portatore di handicap.

ART. 18

Per la concessione del diritto ad usufruire dell'assistenza abitativa, il Comune, in caso di insufficienza di fondi, procede alla formazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- a) livello di gravità dell'handicap, accertato dall'Equipe Pluridisciplinare dell'U.S.L. territoriale competente, riguardato sotto il profilo del grado di autosufficienza del soggetto ed in relazione al nucleo familiare;
- b) disagio abitativo dell'alloggio della famiglia del soggetto portatore di handicap, rilevato da una relazione dell'Ufficio Tecnico comunale;
- c) livello di reddito del soggetto e del nucleo familiare.

ART. 19

Per accedere al servizio, i cittadini interessati debbono presentare domanda in carta semplice corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato attestante l'handicap, rilasciato dall'Equipe Pluridisciplinare dell'U.S.L. territorialmente competente;
- b) dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulta che l'abitazione è in affitto e l'importo del canone;
- c) copia della denuncia dei redditi e dichiarazione di notorietà dei redditi posseduti dall'intero nucleo familiare.

SERVIZIO DI TRASPORTO

TITOLO IV

ART. 20

Il servizio si propone di assicurare ai portatori di handicaps la frequenza agli asili nido, alle scuole di ogni ordine e grado, ai servizi riabilitativi.

Il trasporto sarà effettuato con mezzi adeguati e con accompagnatore.

ART. 21

Il servizio di trasporto verrà espletato mediante convenzione con Enti, I-

stituzioni, Associazioni di volontariato e Cooperative che operano nel settore dei servizi in favore dei soggetti portatori di handicaps, regolarmente iscritti all'Albo Regionale.=

GRAMMICHELE 8-1-1983

Il Direttore Gruppo Socio
Assistenza e Sanitario

(S. 102 P1)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere Anziano

Il V Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo comunale

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune il giorno festivo
Quattro Aprile 1993 - Domenica - successivo alla sua data e che non sono state
prodotte a questo ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza municipale, li

- 5 APR. 1993

Il Segretario Generale

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DELLA C. P. C.

Prot. N.

16847 **22-4-1993**

P.C.C. F/lo

ILLEGIBILE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi degli articoli 80, 81 e 82 dell'ordinamento
amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con D. L. P. 29 ottobre 1955, n. 6.

Add

Il Segretario Generale

IL SINDACO